

Publicato il 28/05/2019

N. 06707/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2019, proposto da

[REDACTED], rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Michele Bonetti in Roma, via San Tommaso D'Aquino 47;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico

Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[REDACTED] non costituito in giudizio;

per l'annullamento del D.M. 17 ottobre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, n. 250 del 26 ottobre 2018 e del bando di concorso pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 9 novembre 2018, n. 89

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 aprile 2019 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe indicati nella parte in cui non le consentono di prendere parte al concorso nonostante il possesso dei titoli ("lo svolgimento, nel corso degli ultimi 8 anni, di almeno 2 annualità di servizio

specifico, non continuativo, su posto comune o sostegno presso le scuole statali”).

Riferisce, in particolare, che per un solo giorno non raggiunge le due annualità nonostante i giorni e giorni di servizio non computabili per l’anno scolastico 2007-2008 (oltre il termine di 8 anni previsto dal bando) e nonostante giorni e giorni di servizio per l’anno scolastico in corso che avrebbero colmato il “gap” di un solo giorno.

Con ordinanza istruttoria n. 2338/2019 il Collegio ha richiesto una dettagliata relazione all’amministrazione sui fatti di causa, disponendo, nelle more, l’ammissione con riserva della ricorrente a partecipare alle prove concorsuali. Il Ministero resistente provvedeva in data 29 marzo 2019 al deposito della relazione.

All’udienza pubblica del 2 aprile 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

La nota del Ministero resistente riporta deduzioni generiche e assolutamente inconferenti alla situazione della ricorrente e non rispondenti ai chiarimenti disposto da questo Tribunale.

Il Collegio, pertanto, in ossequio al disposto dell’art. 64 comma 2, ritiene di porre a fondamento della decisione i fatti dedotti dalla ricorrente e non specificatamente contestati dal Ministero resistente.

Sussistono eccezionali motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2019 con l’intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere

Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Emiliano Raganella

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO